

GLI ESPERTI RISPONDONO

Sanatoria per gli imprenditori che assumono gli ex co.co.co

Dal primo gennaio 2016 i datori di lavoro che regolarizzano i collaboratori potranno vedersi estinguere parte dei precedenti illeciti amministrativi

È vero che non è più possibile stipulare un contratto per collaborazioni a progetto?

Sono scomparse e non possono quindi più essere attivate le collaborazioni a progetto, le c.d. mini co.co.co. (vale a dire le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona, rapporti di durata non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, per un compenso non superiore a 5 mila euro) e le collaborazioni svolte dai percettori di pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che risulteranno carenti di autonomia operativa in quanto «si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo



Cambiano le regole per i rapporti con i collaboratori

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

di lavoro».

Solo garantendo, quindi, piena libertà organizzativa al lavoratore il rapporto potrà definirsi genuinamente di collaborazione. Al contrario se dovesse risultare inserito nell'organizzazione del proprio committente, al

collaboratore verranno estese le specifiche tutele del lavoro subordinato, ancorché lo stesso non sia sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del proprio committente. Nel rispetto sostanziale e formale, dunque, dei suddetti indici le

collaborazioni coordinate e continuative potranno essere in futuro ancora legittimamente svolte senza uno specifico risultato e, volendo, senza limiti di durata. Il legislatore ha introdotto una "sanatoria" delle pregresse pseudo-co.co.co. e delle prestazioni svolte dalle cosiddette false partita IVA.

Dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di co.co.pro. ovvero titolari di partita IVA, potranno vedersi estinguere gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro purché vengano rispettate due condizioni: I lavoratori devono sottoscrivere atti di conciliazione e il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi.

Giorgia Signaroli
consulente del lavoro

FAMIGLIA/1

Accordi di divorzio a volte revocabili

Gli accordi presi dai coniugi in sede di separazione o divorzio sono revocabili?

La sentenza che ha recepito accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto, può essere revocata se si scopre che uno dei coniugi abbia dolosamente occultato le sue condizioni patrimoniali per ottenere condizioni economiche più favorevoli.

È quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione in cui gli Ermellini si sono occupati del caso di un ex marito che aveva simulato la vendita della sua azienda per poi farla riacquistare dalla sua nuova compagna. Con questo espediente era riuscito a concordare un assegno di mantenimento in favore della moglie più contenuto rispetto alla sua reale capacità patrimoniale. Anche se il Tribunale non aveva fatto altro che recepire l'accordo tra i coniugi, la successiva scoperta del raggirò da parte della moglie ha fatto scattare una domanda di revocazione della sentenza. E alla donna è stata data ragione essendo riuscita a dimostrare che la vendita della società era simulata e che la capacità reddituale del marito era più consistente.

Anna Maria Ghigna
avvocato

FAMIGLIA/2

Il risarcimento per l'adulterio

Il marito può essere condannato al risarcimento del danno nei confronti della moglie per la prosecuzione di una relazione extraconiugale?

La Cassazione ha stabilito che se il coniuge continua una relazione extraconiugale facendo credere all'altro, con atteggiamenti equivoci e mistificatori, che la crisi è superata, deve essere condannato al pagamento di un cospicuo risarcimento, ove tale condotta abbia cagionato un qualunque danno all'altro coniuge ingannato. Gli ermellini, hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, che aveva condannato un uomo al risarcimento del danno, quantificato in 10 mila euro, in favore della moglie, sulla scorta della considerazione che il primo, continuando con la relazione extraconiugale iniziata da tempo, aveva leso la dignità della moglie cagionandole l'insorgere di uno stato depressivo.

L'uomo, nel caso specifico, aveva fatto credere alla moglie che la crisi coniugale intervenuta era stata superata, quando, al contrario, non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale intrapresa con un'altra donna. (a.g.)

Centro per l'Impiego di Pavia
Piazza Italia, 5 angolo 8 - 27100 Pavia -
Telefono 0382 597.455 - 621 -410

pieno - offerta valida fino al: 31.12.2015.

Centro per l'Impiego di Voghera

la Provincia
PAVESE

eismann

